

LA NORMA GIURIDICA:

EFFICACIA NEL TEMPO E CONFLITTI FRA NORME; IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO; LA STRUTTURA; L'INTERPRETAZIONE.

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME GIURIDICHE

- **L'entrata in vigore** (art. 10 prel; art. 73, c. 3 Cost). Ai fini dell'entrata in vigore di una norma di legge, è necessaria la sua promulgazione da parte del Capo dello Stato, la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ed il decorso del periodo di c.d. *vacatio legis*, che, di regola, è pari a 15 giorni.
- Il periodo di *vacatio legis*, in determinati casi, può essere ridotto o addirittura annullato. In tale ambito, prendono il nome di leggi catenaccio quelle leggi che entrano in vigore dopo la pubblicazione, senza che sia necessario il decorso della *vacatio legis*.
- Il **principio ignorantia legis non excusat**: nessuno può sottrarsi all'applicazione di una norma dell'ordinamento dimostrando di ignorarne l'esistenza o il contenuto. Il principio trova espreso riconoscimento nel dettato dell'art. 5 cod. pen., laddove si afferma che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. La Consulta, attraverso la ben nota sentenza n. 364 del 1988, ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma da ultimo richiamata, nella parte in cui esclude la rilevanza dell'ignoranza inevitabile della legge, dando così rilevanza alla sua conoscibilità effettiva.

L'EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

(Successione di leggi nel tempo - Possibili conflitti fra norme)

- **Il problema**: l'incessante produzione normativa alimenta la possibilità del manifestarsi di un conflitto fra norme: è cioè possibile che, nell'ambito dell'ordinamento, venga riscontrata la presenza di disposizioni (di pari grado o di grado differente) tra loro incompatibili. Siffatto conflitto viene talvolta espressamente risolto dallo stesso legislatore: spesso però ciò non accade, ed allora spetta all'interprete risolvere l'antinomia.

3. La norma giuridica; Efficacia nel tempo e conflitti fra norme; Il diritto internazionale privato; La struttura; L'interpretazione.

- La soluzione dei conflitti tra fonti può avvenire sulla base di tre criteri:
 - ❖ Il criterio cronologico
 - ❖ Il criterio gerarchico
 - ❖ Il criterio di competenza

CONFLITTO FRA NORME PROVENIENTI DA UNA STESSA FONTE O, COMUNQUE, DA FONTI DI PARI

GRADO

- **Criterio cronologico:** art. 15 prel. Qualora si manifesti un conflitto tra fonti di pari grado, prevale quella più recente. Questo fenomeno prende il nome di **abrogazione**.
- L'abrogazione può essere **espresa, tacita o implicita**.
 - ❖ **Abrogazione espresa.** - Nell'introdurre la nuova norma, il legislatore indica specificamente le norme precedenti destinate, da quel momento, a perdere effetto (es., "con l'entrata in vigore della norma X, le norme Y e Z devono considerarsi abrogate").
 - ❖ **Abrogazione tacita.** - La norma di più recente approvazione ha un contenuto assolutamente incompatibile con una disposizione preesistente. Quest'ultima si considera abrogata a seguito dell'entrata in vigore della nuova disposizione.
 - ❖ **Abrogazione implicita.** - Ricorre allorquando, a seguito dell'approvazione di un c.d. (c.d.=cosiddetto) testo unico, il legislatore sceglie di disciplinare ex novo e per intero una determinata materia. Tutte le norme precedenti che avevano ad oggetto la stessa materia si considerano pertanto abrogate.
- **Conseguenze dell'abrogazione.** - Di regola, la norma di nuova introduzione non opera che per l'avvenire. Sicché, le norme abrogate continuano a costituire la disciplina di riferimento per i fatti verificatisi durante la loro vigenza. Le norme giuridiche, di regola, hanno dunque efficacia **irretroattiva (art. 11 prel.)**. Il **principio**, essendo stabilito con legge ordinaria (per l'appunto, l'art. 11 prel.) è **però derogabile** con legge (ma non sempre: v. *infra*, rispetto alla norma penale sfavorevole), di guisa che il legislatore potrebbe stabilire che una norma di nuova introduzione si applichi retroattivamente e sia pertanto destinata ad incidere su fatti verificatisi sotto la vigenza di una diversa disposizione.

- Il principio dell'irretroattività è **invece inderogabile con riguardo alla norma penale sfavorevole**, essendo in tal caso esso stabilito da una norma costituzionale (si veda, in particolare, il disposto dell'art. 25 Cost.: Nessuno può essere punito per un fatto qualificato in termini di reato da una legge entrata in vigore prima del fatto commesso). Non mancano dunque situazioni in cui una norma appena approvata viene considerata **retroattiva**. L'esempio più chiaro, in questo senso, è costituito dall'entrata in vigore di una norma penale favorevole al reo: se, una volta verificatosi un fatto che una norma qualificava come reato, subentra una nuova norma che esclude la rilevanza penale di quel medesimo fatto, ovvero che sanziona il suo autore con una pena meno severa di quella prevista alla norma preesistente, la nuova norma trova applicazione nei confronti dell'autore del suddetto fatto, sempre che, nel frattempo, la responsabilità del soggetto in questione non sia stata dichiarata da una sentenza passata in giudicato.
- Il criterio cronologico si applica anche nell'ipotesi di **norme provenienti da fonti diverse, ma di pari grado**. Ad es., in caso di conflitto tra una legge ed un più recente decreto legislativo, prevale il principio contenuto in quest'ultimo: il decreto legislativo, infatti, è un "atto con forza di legge" proprio in quanto si considera fonte di pari grado rispetto alla legge.
- **Eccezioni.** - Il criterio cronologico non opera con riferimento ai rapporti fra **norma generale e norma speciale**. In caso di conflitto tra norma generale e norma speciale, prevale la norma speciale: ad es., l'entrata in vigore di una nuova norma relativa al contratto in generale non determina l'abrogazione di una norma specificamente prevista in tema di contratto di compravendita, ancorché incompatibile con la prima (salvo che il legislatore non abbia riformato l'intera materia contrattuale, nel qual caso spetterà all'interprete stabilire se la norma speciale sopravviva o meno alla riforma).
- **Il referendum abrogativo (art. 75 cost.).** - A determinate condizioni, può essere indetto un referendum mediante cui si chiede ai cittadini di esprimersi sull'abrogazione di una norma dall'ordinamento. Ad es., di recente, è stato promosso un referendum per chiedere ai cittadini di esprimersi in ordine all'abrogazione delle norme che prevedevano la privatizzazione delle risorse idriche.

RAPPORTI FRA FONTI DIVERSE

- In caso di norme di grado diverso, si applica il **principio di gerarchia**. Come è emerso dallo studio delle fonti, queste vengono presentate sulla base di un certo ordine (Costituzione e leggi costituzionali - fonti comunitarie - leggi ed atti equiparati - regolamenti dell'Esecutivo - usi). Quest'ordine **non è casuale**, dato che tra le fonti del diritto vige una determinata gerarchia, **basata proprio su una differente resistenza all'abrogazione**. La Costituzione si caratterizza per il connotato della rigidità, che la rende non modificabile tramite una legge ordinaria; i regolamenti dell'esecutivo sono una fonte secondaria, e non possono modificare una disposizione di legge. Proprio in base al criterio della gerarchia, dunque, viene risolto il conflitto tra norme poste da fonti diverse: quella di grado più elevato prevale su quella di grado inferiore.
- Ulteriore criterio adottato per dirimere i conflitti tra norme è quello **della competenza**: per oggetto (materia) regolato; per ambito territoriale. **Esempio**: con riferimento alle materie rimesse alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, la norma posta da una legge regionale prevale su una legge statale con essa confliggente.

EFFICACIA DELLA LEGGE NELLO SPAZIO: IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

- Oltre alle norme dell'ordinamento giuridico italiano ed a quelle di derivazione comunitaria, **il Giudice italiano può dover applicare anche norme provenienti da altri sistemi normativi**. Non è infatti raro che una determinata situazione trovi una serie di punti di contatto con una molteplicità di ordinamenti: si pensi al **caso** del cittadino italiano che compra una casa a Londra da un venditore inglese, attraverso un atto di vendita stipulato in Francia.
- Si pone dunque il **problema** di individuare la legge applicabile per disciplinare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico italiano.
- **Tale problema può essere affrontato in due modi diversi**: o attraverso convenzioni internazionali che regolano determinati rapporti (c.d. diritto uniforme), oppure tramite le norme di diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995, n. 218).

3. La norma giuridica; Efficacia nel tempo e conflitti fra norme; Il diritto internazionale privato; La struttura; L'interpretazione.

- **Caratteri del diritto internazionale privato:** si tratta di norme interne, che, in presenza di un rapporto che presenta profili di transnazionalità, determinano la disciplina applicabile attraverso alcuni determinati criteri di collegamento (legge nazionale dei contraenti; legge del luogo; volontà delle parti) che consentono di individuare l'ordinamento applicabile fra quelli richiamati dalla fattispecie concreta.
- Esempi più importanti: per le **obbligazioni contrattuali** (art. 57 che rinvia alla c. di Roma del 1980, oggi Reg. CE n. 593/2008, c.d. ROMA 1, artt. 3 ss.), i criteri di collegamento sono **a)** la volontà delle parti; **b)** il collegamento più stretto tra il contratto ed uno degli ordinamenti coinvolti, generalmente individuato in quello del Paese ove il debitore della prestazione contrattuale ha la propria residenza abituale o la propria sede.
- Limite dell'ordine pubblico. - Questa clausola permette al nostro ordinamento di salvaguardare l'armonia giuridica interna, consentendo al giudice di opporre all'applicazione della norma straniera richiamata da una nostra norma di diritto internazionale privato l'eccezione di ordine pubblico ogniqualvolta la norma straniera richiamata in base ai criteri di collegamento stabiliti dalla norma di diritto internazionale privato sia in contrasto con i principi e i valori fondamentali del nostro ordinamento (costituenti, per l'appunto, l'ordine pubblico internazionale), per esempio quelli di eguaglianza, non discriminazione e libertà religiosa.
- Condizione di reciprocità: v. art. 16 prel.

LA NORMA GIURIDICA - STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA

- Abbiamo già chiarito che la norma giuridica assume generalmente i caratteri della generalità e dell'astrattezza. Essa viene generalmente formulata come una **regola di comportamento condizionata**. È strutturata, cioè, secondo il seguente schema: *se* si verifica il fatto A, *allora* si verificano certe conseguenze; per esempio, se si verifica il fatto A, Tizio dovrà comportarsi in un certo modo (fare qualche esempio). Si afferma dunque che la norma giuridica è strutturata come un **giudizio ipotetico**.

3. La norma giuridica; Efficacia nel tempo e conflitti fra norme; Il diritto internazionale privato; La struttura; L'interpretazione.

➤ Nell'ambito della struttura della norma giuridica possiamo individuare due elementi fondamentali:

1) La Fattispecie: la situazione, descritta in modo astratto nella disposizione, alla quale la norma medesima ricollega determinate conseguenze.

❖ La situazione è descritta dalla disposizione in termini generali ed astratti.

❖ In proposito, nel linguaggio giuridico si distingue:

a) la *fattispecie astratta*: **situazione astratta considerata dalla norma**. esempi: art. 1218; artt. 2050 e 2051.

e

b) la *fattispecie concreta*: **situazione concreta in presenza della quale la norma trova applicazione**.

2) Le conseguenze giuridiche o effetti. La norma impone comandi e divieti; stabilisce ciò che i soggetti devono, non devono o possono fare quando si realizzano certe situazioni, qualificando dunque come obbligatori, vietati o leciti certi comportamenti. Si dice dunque che la norma ha prodotto certi effetti o conseguenze giuridiche, nel senso che, al verificarsi in concreto delle situazioni (fattispecie concrete) che presentano gli elementi previsti dalla fattispecie astratta descritta dalla norma, la norma stessa pone a carico dei soggetti coinvolti dei doveri o attribuisce ai medesimi determinate situazioni di vantaggio (diritti e poteri).

➤ **Definizione di effetto giuridico**: gli effetti sono dunque quelle *modificazioni della realtà giuridica che la norma ricollega al verificarsi di un fatto*. Con linguaggio figurato diciamo che i fatti previsti dalle norme producono **la nascita, il trasferimento, la modificazione e l'estinzione di diritti e obblighi**.

CLASSIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE

➤ In relazione al numero degli elementi che le compongono e, più in generale, della struttura delle fattispecie, è possibile distinguere tra:

3. La norma giuridica; Efficacia nel tempo e conflitti fra norme; Il diritto internazionale privato; La struttura; L'interpretazione.

- ❖ **Fattispecie semplice:** art. 2 cod. civ. (l'effetto - ovvero l'acquisto della capacità legale di agire in capo ad un soggetto - si produce a seguito del verificarsi di un determinato, singolo fatto: il compimento della maggiore età)
 - ❖ **Fattispecie complessa:** art. 2043. L'effetto - ovverosia la nascita in capo al danneggiante dell'obbligo di risarcire il danno - si produce quando ricorrono una molteplicità di presupposti, quali il comportamento doloso o colposo dello stesso danneggiante, l'imputabilità del fatto lesivo al suo autore, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo - da cui la fattispecie è costituita.
 - ❖ **Fattispecie a formazione progressiva.** Es.: contratto sospensivamente condizionato. Il contratto non produce effetti al momento della sua stipulazione; gli effetti si producono allorquando, successivamente alla conclusione del negozio, si produce l'evento futuro e incerto in cui consiste la condizione sospensiva.
- Il lavoro del giudice: la riconduzione del fatto concreto nell'ambito della fattispecie astratta.

NORMA E DISPOSIZIONE

- Rapporti fra norma e disposizione. Si tratta di due concetti non coincidenti: la **disposizione** è solo un **complesso di parole** - una **proposizione linguistica** - alle quali si deve attribuire un significato. Tale significato si individua attraverso **l'interpretazione**. **La norma giuridica è, per l'appunto, il significato della disposizione normativa: la regola e/o il principio che si ricava attraverso l'interpretazione della disposizione.**
- Che si tratta di concetti non coincidenti, è dimostrato anche dal fatto che spesso la norma giuridica si ricava da un insieme di disposizioni. Esempi:
- ❖ L'art. 1218, che si completa, per quanto attiene alla liquidazione del danno, con gli artt. 1223 ss.;
 - ❖ L'art. 2043, che rinvia al 2056.
- Inoltre, spesso molte norme hanno un carattere definitorio, ponendosi come semplice presupposto per l'applicazione di altre norme; esempio: art. 1470.

STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

- Le disposizioni sono generalmente suddivise in **articoli e commi**.
- La disposizione è generalmente preceduta da un titolo, che si chiama **rubrica**.
- Ripartizione degli articoli in gruppi e sottogruppi: **titoli, capi, sezioni**.

CLASSIFICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

- **In base al tipo di efficacia:**
 - ❖ Norme cogenti, o imperative o assolute: non possono essere derogate.
 - ❖ Norme dispositive: possono essere derogate.
 - ❖ Norme suppletive: operano in quanto i privati non abbiano stabilito una regola diversa
- **In base all'ambito di applicazione:**
 - ❖ Norme comuni;
 - ❖ Norme speciali;
 - ❖ Norme eccezionali.
- **In base al contenuto:**
 - ❖ Norme precettive;
 - ❖ Norme proibitive;
 - ❖ Norme permissive.
- **In base alla sanzione:**
 - ❖ Norme perfette;
 - ❖ Norme imperfette;
 - ❖ Norme men che perfette.

L'INTERPRETAZIONE

- Al fine di applicare la norma, è necessario passare dalla regola astratta alla regola del caso concreto. Quest'operazione passa per **l'interpretazione della norma**. L'attività del Giudice (detta attività giurisdizionale) consiste, per l'appunto, nell'applicazione della norma: essa richiede l'accertamento del fatto, la determinazione della norma applicabile e la sua corretta interpretazione.
- Il problema dell'interpretazione si pone sempre: il brocardo *in claris non fit interpretatio* (nella chiarezza non occorre interpretazione) risulta invero privo di rilevanza, giacché il solo fatto di attribuire un significato ad una enunciazione costituisce già un'operazione di carattere ermeneutico (cioè interpretativo). Esempio: rovina di edificio (art. 2053): costituisce rovina di edificio solo il crollo dell'intero immobile o anche il crollo di una piccola parte, per esempio un cornicione?

I CRITERI DI INTERPRETAZIONE

- L'art. 12 disposizioni preliminari al cod.civ. pone due differenti criteri di interpretazione:
 - ❖ Nell'interpretare la legge, non si può attribuire ad essa un significato diverso da quello che emerge dal significato letterale delle parole, secondo la normale connessione tra esse. (c.d. **interpretazione letterale**)
 - ❖ Occorre peraltro ricostruire quella che era l'intenzione del legislatore (c.d. **interpretazione logica**).
- Il criterio dell'interpretazione letterale ha, più che altro, un valore negativo: vuole ribadire che la lettera della legge costituisce il punto di partenza dell'operazione ermeneutica, e che l'interprete, nel ricostruirne il significato, non può prescindere da ciò che il legislatore ha espressamente disposto.
- Talvolta, però, anche parole apparentemente chiarissime possono assumere un significato ambiguo: ad esempio, mentre alcune norme intendono la "famiglia" come il nucleo composto da genitori e figli, in altre disposizioni il concetto di "famiglia" assume un significato più ampio, ed abbraccia anche i parenti fino al quarto grado. Ora, in questi casi, occorre prestare attenzione a quella che era "l'intenzione del legislatore".

3. La norma giuridica; Efficacia nel tempo e conflitti fra norme; Il diritto internazionale privato; La struttura; L'interpretazione.

- Nel ricostruire l'intenzione del legislatore, non si deve tanto avere riguardo agli orientamenti che ispiravano i soggetti che materialmente hanno contribuito all'approvazione della norma da interpretare (c.d. criterio psicologico), quanto determinare quella che è la funzione pratica che la norma assume nell'ambito dell'ordinamento,
- Per determinare il significato di una disposizione, possono poi operare anche altri criteri. Si segnalano in particolare:
 - ❖ **Il criterio sistematico:** il significato di una norma deve essere cioè determinato alla luce delle altre norme del sistema.
 - ❖ **Il criterio storico:** l'interprete può determinare il significato di una norma in base alle altre norme che regolavano, in passato, la stessa materia oggetto della norma da interpretare.
- Nel determinare il significato della norma, l'interprete può trovarsi nella condizione di optare per una interpretazione più **restrittiva** (che attribuisce alla norma un significato più limitato rispetto ad altri possibili) o **estensiva** (la quale invece conferisce un significato particolarmente ampio alla norma da interpretare). Ad es., l'art. 1411 c.c. , relativo al contratto a favore di terzi, fa riferimento alla "prestazione" che il promittente deve eseguire nei riguardi del terzo. Se si interpreta restrittivamente questa norma, se ne evince che il terzo può ottenere, dal contratto in suo favore, esclusivamente il diritto ad una "prestazione", cioè un diritto di credito. Viceversa, se attribuiamo al termine "prestazione" il più ampio significato di "attribuzione patrimoniale", possiamo concludere che il contratto a favore del terzo può anche determinare il trasferimento di un diritto reale dal promittente al terzo beneficiario.

L'ANALOGIA

- Non tutte le situazioni che si verificano in concreto trovano espressa regolamentazione da parte dell'ordinamento. Può ben darsi che alla valutazione del Giudice venga sottoposto un caso che non risulta regolato a livello normativo: poiché il Giudice non può rifiutarsi di decidere, egli deve, in queste ipotesi, ricorrere all'analogia, cioè deve applicare alla

situazione sottoposta al suo giudizio una norma che regola un caso simile a quello in ordine al quale è chiamato a pronunciarsi, ovvero deve fare riferimento a quelli che sono i principi generali dell'ordinamento (art. 12, comma 2, disp. prel.)

- Vi sono due forme di analogia: l'analogia *legis* e l'analogia *iuris*.

L'ANALOGIA LEGIS

- Il giudice "applica" la norma che disciplina un caso simile a quello non regolato. In realtà, crea una regola nuova applicabile alla fattispecie non regolata, desumendola dalla regola già esistente o - nel caso dell'analogia *iuris* - dai principi del sistema.
- Individuazione della norma: per individuare la norma da applicare al caso non regolato, occorre guardare alla *ratio* della norma applicabile. L'applicazione analogica è possibile a due condizioni:
 - 1) il caso non regolato presenta una serie di punti di contatto con la fattispecie presa in considerazione e disciplinata dalla norma che si vorrebbe "applicare" per analogia;
 - 2) il caso non regolato è caratterizzato da esigenze compatibili con quelle considerate dal "legislatore" nella formulazione della norma da applicare.
- Esempio: l'art. 1785 disciplina la responsabilità dell'albergatore in caso di danni alle cose custodite dal cliente presso l'albergo; per contro, nessuna norma affronta il tema della responsabilità del gestore di un campeggio per i danni riportati dalle cose portate dai clienti all'interno dell'area di campeggio. Ecco allora che l'art. 1785 c.c. si può applicare in via analogica per regolare la responsabilità del gestore del campeggio.

L'ANALOGIA IURIS

- il giudice "applica" i principi desumibili dall'ordinamento giuridico (molto spesso statuiti da norme costituzionali) per disciplinare un caso non regolato. In realtà, crea una regola nuova applicabile alla fattispecie non regolata, desumendola dai principi del sistema.
- Esempi: Art. 1768 c.c. : in caso di deposito gratuito, la colpa è valutata con minor rigore. Lo stesso principio emerge dalla lettera degli artt. 789, 798 (donazione); 1710 (mandato), 1812 (comodato); 1821 (mutuo). Da queste norme, si può dedurre un principio generale

3. La norma giuridica; Efficacia nel tempo e conflitti fra norme; Il diritto internazionale privato; La struttura; L'interpretazione.

dell'ordinamento: nei contratti gratuiti, la responsabilità della parte obbligata può essere affermata solo in presenza di violazioni di particolare gravità.

- **LIMITI all'applicazione analogica delle norme giuridiche:** non sono suscettibili di applicazione analogica le norme penali incriminatrici, le norme speciali e le norme eccezionali.